



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

Il Consiglio nella seduta del 14.03.2017, composto come da verbale in pari data;  
**sentito** il relatore Consigliere *Lucio Di Loro* ;

**visto** l'art. 24 del D.Lgs 545/92;

**visto** l'art. 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*";

**visto** l'art. 4-bis della Legge 26 aprile 2012, n. 44, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*", il quale introduce all'art. 4 della citata legge n. 183/2011 il comma 39-bis, istitutivo del ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie;

**considerato** che il richiamato comma 39-bis, in relazione alle modalità di inserimento nel ruolo unico dei componenti di commissione, differenzia tra i giudici già in servizio alla data del 03 agosto 2011 e quelli non ancora giudici tributari, disponendo che "*OMISSIS... I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica.*";

**considerato** che in occasione della pubblicazione del ruolo unico per l'anno 2016 sono state acquisite nel medesimo variazioni di sede o di qualifica in esito a procedure concorsuali espletate successivamente a quella del 03 agosto 2011 e che, in relazione alle stesse, sono giunte segnalazioni di possibili diverse interpretazioni del disposto dianzi richiamato dell'art. 39-bis;





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**rilevato** che la norma richiamata, nel prevedere l'inserimento nel ruolo secondo l'ordine di punteggio conseguito a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, intende unicamente graduare l'inserimento nel ruolo unico di coloro i quali da tale data possano risultare vincitori di procedura concorsuale ed essere immessi per la prima volta nel ruolo unico con la qualifica di giudice, in assenza della quale previsione essi risulterebbero tutti di pari anzianità, ovvero secondo l'anzianità anagrafica, mentre il legislatore ha inteso, ai fini specifici delle procedure basate sulla sola anzianità giuridica, porre una progressione tra i nuovi nominati basata sui titoli pregressi che hanno dato luogo al punteggio di nomina;

**preso atto** che i componenti di commissione tributaria dopo il primo concorso in esito al quale vengono nominati per la prima volta, nella partecipazione a successive procedure concorsuali, sia di interpello che di concorso interno per altro incarico, sono valutati non più in base al pregresso punteggio di prima nomina, bensì esclusivamente con riferimento alla effettiva anzianità di servizio e/o ai titoli conseguiti ed ai fattori di esperienza, laboriosità, diligenza e attitudine;

**ritenuto**, pertanto, che a partire dalla procedura concorsuale successiva a quella di prima nomina, i componenti delle Commissioni debbano essere inseriti nel ruolo unico secondo il criterio generale previsto dal citato comma 39-bis, ossia *“secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica...”* e *“In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ... secondo l'anzianità anagrafica”*;

**ritenuto**, pertanto, necessario recepire i principi anzidetti in apposita risoluzione;

### **DELIBERA**

di approvare la seguente Risoluzione:

#### ***RISOLUZIONE N. 01 DEL 14/03/2017***

#### **“Criteri per l'inserimento nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie”.**

In applicazione delle disposizioni contenute nel comma 39-bis dell'art. 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, come integrato dall'art.4-bis della Legge 26 aprile 2012, n. 44, l'inserimento nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie viene effettuato secondo i seguenti criteri:

- A. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica;






## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- B. I componenti nominati per la prima volta nelle commissioni tributarie a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39.
- C. In esito alla vincita di procedura concorsuale successiva a quella di prima nomina, sia di interpello che di concorso interno per altro incarico, i componenti delle Commissioni verranno inseriti nel ruolo unico secondo il criterio generale previsto dalla precedente lettera A), in quanto nella stessa essi sono valutati non più in base al pregresso punteggio, bensì esclusivamente con riferimento alla effettiva anzianità di servizio e/o ai titoli conseguiti ed ai fattori di esperienza, laboriosità, diligenza e attitudine;
- D. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica, ovvero di pari punteggio nel caso di prima nomina, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica.

I Presidenti delle Commissioni provvederanno affinché copia della presente risoluzione venga consegnata a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

  
IL PRESIDENTE  
Mario CAVALLARO

